

PROVINCIALE

BIBLIOTECA

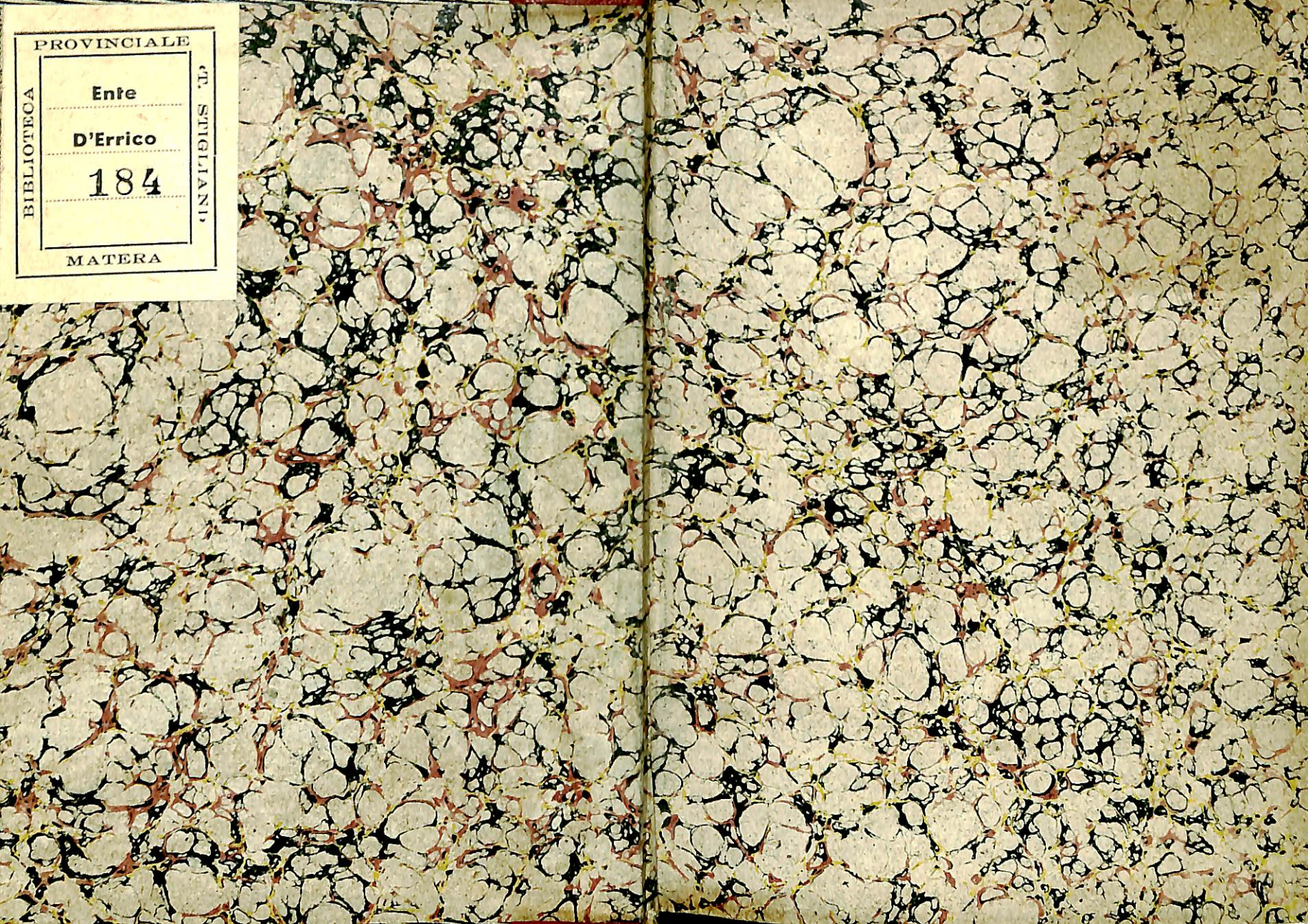
Ente

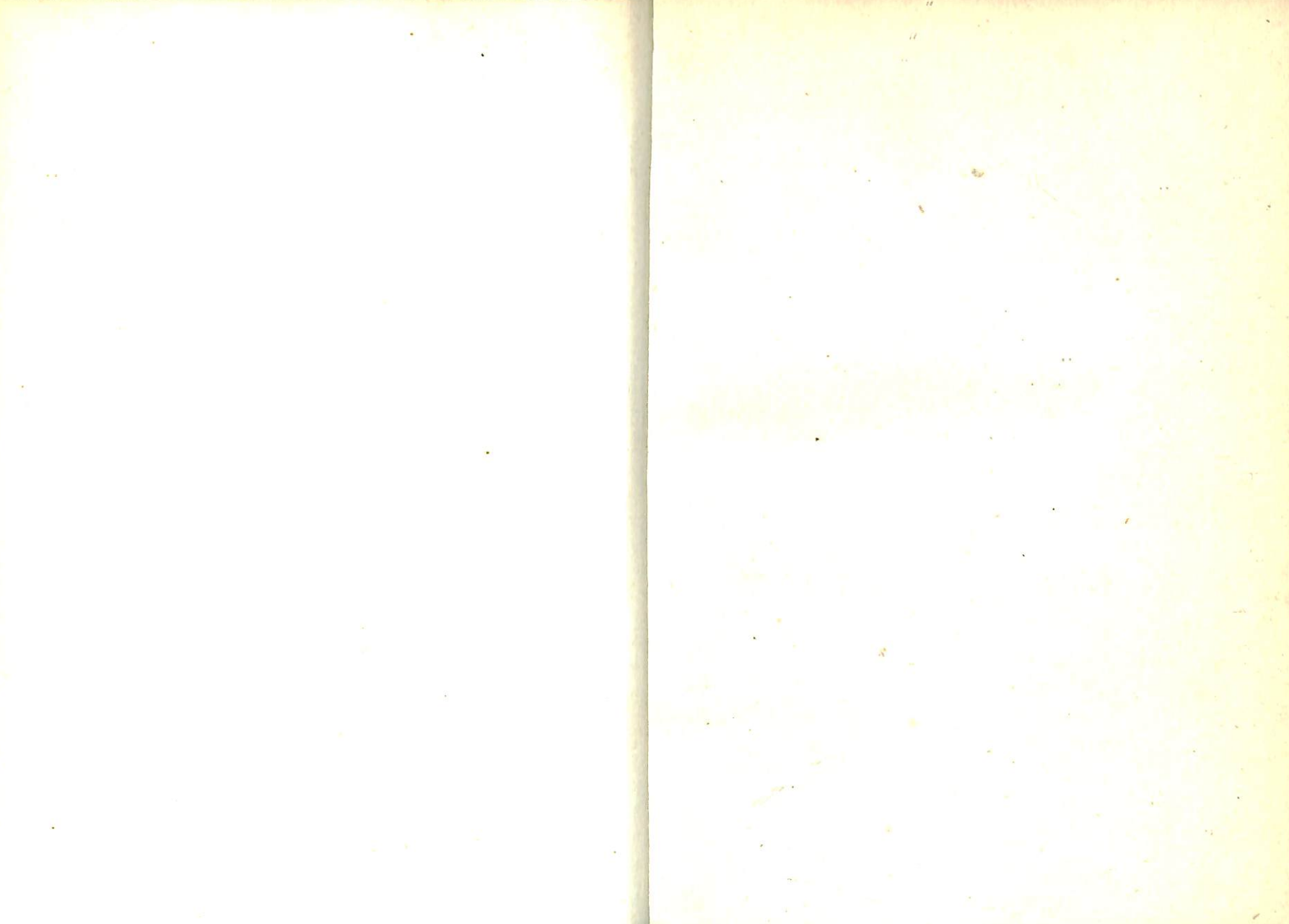
D'Errico

184

MATERA

ET. SEGLIANI





84938

CATECHISMO DELLA LEVA

OVVERO

LA LEGGE, I DECRETI, I REGOLAMENTI, LE APPENDICI
LE MODIFICHE E LE ISTRUZIONI MINISTERIALI EMANATESI
A TUTTO AGOSTO 1863

SUL

RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO NAZIONALE ATTIVO

RIDOTTA IN POCHE LEZIONI E ADATTATA
ALLA INTELLIGENZA DI TUTTI

PER L'AVV. VINCENZO GRIPPA

Vincenzo Grappa



IN NAPOLI

DALLA STAMPERIA DEL VAGLIO

1863

Le copie tutte della presente opera non munite della firma dell' autore
si avranno come contraffatte, e verrà invocata contro i colpevoli tutta
l'autorità e rigore delle leggi.

L' Autore

Sincero Rizza

ALL' ASCRITTO

La legge organica del 10 marzo 1854, che determinava il modo come reclutarsi l'Esercito nelle antiche Province Italiane, è quella precisamente che a seguito della fattasi unione è stata chiamata in vigore in queste, come in tutte le altre nuove Province; in forza del Decreto dei 13 luglio 1862.

Alcune modificazioni, sull' applicazione di detta legge in queste Province Meridionali, motivarono il Decreto de' 24 agosto del detto anno 1862.

La brevità del tempo poi, interceduto dalla promulgazione fattasene a noi, alla sua attuazione; l'avere ricevuto il suo regolamento alcune modifi-

che, sia per sostituzione de' paragrafi, sia per aggiunzioni, o variazioni in tre diverse appendici, delle quali è l'ultima quella del 5 ottobre, ridetto anno 1862; la considerazione in fine, che non era da tutti il potere addentrarsi nello spirito e nella lettera della legge, senza prima studiarla di proposito: queste circostanze mi determinarono, fin dal dicembre 1862, al lavoro e pubblicazione della presente opera, che mira unicamente a rendere facilissima l'applicazione di detta legge, ed atta alla intelligenza di tutti.

Ne aveva già messo a stampa fin dalla detta epoca oltre la sua metà, che doveti soprassedere, atteso lo strepito mosso da diverse famiglie di ascritti di queste Meridionali Provincie, dal perchè fornito avendo all'armata il numero de' figli richiesto dalla legge del 19 Marzo 1834, che a quell'epoca reggeva nell'ex Regno delle Due Sicilie, quindi si dicevano disobbligate; circostanza questa, la quale sollevò non lievi dubbii ne' Consigli di Leva, e tali che alcuni di essi ne rassegnarono ragionato rapporto al Ministero di Guerra, ed occasionarono così la Circolare del 13 Dicembre 1862 N.º 57, in forza della quale, si disse sospendersi da ogni decisione nella specie, in attesa delle provvide determinazioni.

che all'effetto più tardi vennero date, mercè l'altra Circolare del 20 detto mese ed anno N.º 58, con la quale fu riformato che: — « *Non ostante*
« *per l' art. 27 della cessata legge Napoletana sul*
« *reclutamento dell' Esercito, ciascuna famiglia*
« *dava all' Armata uno o due figli in proporzione*
« *di quelli che aveva numerabili per leva, che con-*
« *gedati per termine di servizio, ovvero morti sot-*
« *to le bandiere, non più erano soggetti a fornirne*
« *alcun altro, e quindi ritenevansi disobbligate, pu-*
« *re il Consiglio di Stato, considerando trovarsi*
« *già promulgata in queste Meridionali Provincie*
« *la Legge 20 Marzo 1854; nessuna esenzione quin-*
« *di poteva riconoscersi, che non era contemplata*
« *in detta Legge.*

Ma ciò non convinse; che ancora si volle gridare contro un tale provvedimento: e da qualche periodico, s'invitarono coloro che si trovavano in virtù di quella legge, e nell'interesse del principio, di avere acquisiti diritti, a *non cedere*, ma *stare saldi* fino a che dal potere Legislativo non vi si fosse data la richiesta legale interpretazione.

E noi quindi ci vedemmo costretti a sospendere ancora la pubblicazione del lavoro; decisi, a nostra volta, di parimente attendere la decisione del potere Legislativo.

Or poichè la *Decisione* suddetta à avuto luogo in seguito di discussione animatissima; in esito della quale si è approvata e promulgata la legge 8 *Agosto volgente anno 1863*, in forza di che, si è determinatamente esaurita ogni pendenza, e rifermati quindi i principii saldi, alla base de'quali, si verificano i motivi che dànno luogo in pro dell'ascritto alla esenzione dal militare servizio: io mi fo sollecito a publicar completa la presente opera ridotta in poche lezioni, formanti tante domande subiettive che l'ascritto fa al suo istruttore; ed in ciascuna risposta di questo, si riterrà l'articolo testuale della legge.

Le avvertenze poi formano le mie particolari osservazioni, ovvero sono identicamente i paragrafi che compongono i diversi libri e capitoli tutti, sia del regolamento, sia delle appendici, sia delle Istruzioni Ministeriali: locati ordinatamente sotto del rispettivo articolo di legge, e ciascun paragrafo sarà dinotato se del regolamento, ovvero di quale delle appendici od istruzioni fa parte.

Così, o *Ascritto*, io avrò raggiunto il mio scopo, sempre quando saprò che voi, valendovi di questo mio lieve lavoro, a voi solo precipuamente

dedicato e fatto per tutte le sole vostre occorrenze di dritti a sperimentare, e di doveri che vi chiamassero ad ottemperare alla legge, vi riuscirete, senza incorrere in fastidii, e senza soffrire discapito alcuno.

Vivete felice.

Napoli Ottobre 1863.

VINCENZO GRIPPA.

AVVERTENZE

Sempre quando nel corso della presente opera si troveranno le sottosegnate abbreviazioni, le stesse indicheranno :

- App. 1. — Appendice prima al regolamento sul reclutamento dell' Esercito, approvata con D. dei *14 Luglio 1856*.
- App. 2. — Appendice seconda al preaccennato Regolamento, sanzionata dal D. dei *29 Agosto 1857*.
- App. 3. — Appendice terza allo stesso approvata dal D. dei *5 Ottobre 1862*.
- C. A. — Codice Albertino, ed è quello Civile per gli Stati di Sardegna dei *20 Giugno 1857*. IN VIGORE NEL PIEMONTE.
- C. C. — Codice Civile, ed è quello delle Due Sicilie dei *26 Marzo 1819*. ANCORA IN VIGORE.
- C. — Circolare.
- D. — Decreto.
- I. M. — Istruzione Ministeriale.
- LL. — Legge Leva, ed è sempre quella dei *20 Marzo 1854*, messa in vigore ed applicata in queste Provincie Meridionali, in forza del D. dei *15 Luglio 1862*.

C. P. — Codice Penale, ed è quello Italiano dei 20 Novembre 1859. applicato alle Province Meridionali in forza del D. Luogotenenziale del dì 1 Ottobre 1861.

C. P. M. — Codice Penale Militare, ed è quello per l'Esercito Italiano del dì 1 Ottobre 1859.

M. C. — Ministeriale Circolare.

M. — Ministeriale.

N. — Nota.

N. B. — Nota bene.

N. M. — Nota Ministeriale.

R. — Regolamento, ed è quello del Reclutamento dell'Esercito, approvatosi con D. dei 31 Marzo 1855.

R.D.M. — Regolamento di Disciplina Militare; ed è quello approvatosi con D. dei 30 Ottobre 1859.

Di qualunque altra Sovrana sanzione, ovvero particolare istruzione, all'autorità della quale dovremo riportarci nel corso dell'opera, ne daremo le indicazioni e la data per disteso, e con apposita nota.

N. B. Il lettore poi, che avesse mestieri riscontrare la prementovata legge, regolamento, appendici, e la istruzione ministeriale de' 12 Giugno 1857; potrà averne lettura presso la Cancelleria del proprio Municipio.

Per ogni altro Decreto poi, od Istruzione Ministeriale, dall'applicazione a queste Province Meridionali di detta legge 20 Marzo 1854, a tutt'oggi pubblicatosi; l'invitiamo a prenderne lettura nell'appendice messa in fine della presente opera, ove rinverrà il tutto letteralmente, e categoricamente riportato.

LEZIONE PRIMA

La Leva.

CAPO UNICO

ORIGINE DELLA LEVA

D. Che cosa è la Leva?

R. La Leva è precisamente l'aggregato dei diversi cittadini, chiamati a rafforzare le file dello *Esercito Nazionale Attivo*, in sostegno dei dritti nostri contra lo straniero.

D. E non abbiamo noi la Guardia Nazionale?

R. Sì pur troppo, ma questa forma la tutela del nostro paese, cooperandosi fra le altre cose a mantenervi il buon ordine nello interno; e componesi di uomini tutti distinti per cittadine virtù, maturi negli anni, e di guida alle loro famiglie e giovani figli; mentre l'*Esercito Nazionale Attivo* deve essere composto di giovani rigogliosi, robusti e di castigati costumi, dovendo sostenere presso lo straniero, non tanto l'onore della divisa militare col proprio valore, quanto quello innanzi tutto della Nazione, che l'ha chiamato a rappre-

sestarla, affidandogli i suoi più sacrosanti interessi, e formandone le più care sue speranze.

D. Dunque tutti sono chiamati a fare parte della leva?

R. Tutti dovrebbero esservi, mentre tutti siamo nel dovere di offrire spontanei il nostro braccio, e quello dei nostri figliuoli a pro della patria, con rendere così salve con essa le nostre famiglie, il tetto e le nostre sostanze; però la legge ha considerato delle eccezionali circostanze, per effetto delle quali alcuni ne esenta, ed altri con raccapriccio ne rifiuta.

D. Avete detto la legge?

R. Sì, ho detto la legge, che ora devesi bene interpretare. Fu tempo, che questa parola santissima « che importa *uguaglianza di dritti e doveri* » traducevasi, ubbidienza cieca alla volontà del despota, ed imperava la ragione del più forte; oggi è tale, quando cioè ha formato l'accurato esame fattosi dai nostri Deputati (rappresentanti della Nazione al Parlamento) sui peculiari e generali nostri bisogni, portato all'approvazione del Senato, « complesso d'uomini dotti e pieni di somma esperienza »; esame che sanzionato dal *Re*, quale rappresentante eletto della *Nazione*, forma così la legge, che si affida ai rispettivi Ministri, perchè ne siano responsabili, la custodissero e promulgassero, mettendola a conoscenza di tutti, onde non la ignorassero, nè la trasgredissero.

D. Ma di grazia; se il dare il proprio braccio a sostegno della patria è un dovere, come mi avete detto,

perchè dunque vi è stato bisogno di una legge apposita?

R. Perchè nei tempi primitivi, ciascuno aveva santissimo nel proprio cuore racchiuso come in sacrario l'affetto al suolo natio, che *patria* comunemente appelliamo; perchè in allora ogni figlio della patria spontaneo le offriva il proprio petto e le proprie braccia, e cercava di sacrificarvisi difendendola con tutto sè stesso dal nemico, anelando il momento della lotta, e pugnando da forte; ed o cadeva da eroe, o sorrideva allo istante in che ritornava al seno della madre e della sposa, che se vittorioso, l'accoglievano festevoli, ed il felicitavano; come per lo contrario lo respingevano se vinto per codardia; e perchè più tardi le tante vittorie e conquiste ottenute, le ovazioni avute, le dovizie spinsero gli animi alla mollezza; così degenerarono moltissimo dalle eroiche gesta degli avi loro, i nostri maggiori; e quindi da conquistatori addivennero conquistati, e ciascuno ebbe a male il militare servizio, giacchè spiacevagli lasciare la comodità, l'agiatezza, i tranquillisonni in morbido letto, per quello della nuda terra, in altra regione, e con lo stellato cielo per manto; rifuggendo, come da orribile spettro dall'idea di dovere morire su terra straniera o sul campo per effetto di ferita, e non dare l'ultimo fiato sul proprio letto, e nelle braccia dei suoi cari: per cui un tale procedere doveva di conseguenza generare da parte dei reggitori dello *Stato*, e nel costui interesse, un provvedimento atto a tutelarlo, e que-

sto provvedimento fu la Legge; alla forza della quale ciascuno à mai sempre per lo passato cercato sottrarsi, tanto più che negli ultimi tempi il soldato non solo lasciava tutte le comodità della famiglia nativa, i cari amplessi dei genitori, dei fratelli, delle sorelle, ma servire doveva duramente sotto la bacchetta ed il bastone, l'una che gli flagellava le spalle, l'altro che gli scarnificava le chiappe, e quindi la maggior parte cercavano esentarsene per ogni verso violentando sè stessi; sia procacciandosi infermità tali da non potere venire ammessi al militare servizio « e qualche volta si finiva morendone »; sia con mutilarsi, ovvero rendersi monocoli o sdentarsi, a scopo di non servire.

Oggi però non è così, le franchigie costituzionali ànno fatto surrogare al sistema delle punizioni ferine quello dei castighi di astinenza; il soldato oggi à cessato dall'essere somiero, oggi è cittadino, soldato se vuoi *ma sempre cittadino*; i suoi superiori gli parlano con dignità, ma pure con affetto, n.º 4 § 304 R., e non con modi aspri e burbanzosi; è compatito, è ammonito, è ripreso, è castigato, e quando incorresse in reati allora viene sottoposto a regolare giudizio.

Oggi lo Stato non intende aggravare la condizione de' cittadini con l'obbligo della leva; oggi, diceva, una opportuna legge à tenuto presente il bene generale e quello dei privati; la legge sulla leva, della quale ci occupiamo, è legge di uguaglianza per tutti, di amore e di rigore, di premio e castigo.

D. Avete detto che vi sono delle eccezioni, in virtù delle quali alcuni vengono esentati dal servizio militare ed altri rifiutati?

R. Sì, ve ne sono, e molte; ma di queste, come delle circostanze di amore e di rigore, o vuoi, premio e castigo, ne faremo oggetto di altra lezione (1).

(1) Questa prima lezione, strettamente, non abbraccia che il primo articolo della legge.

LEZIONE SECONDA

Delle circostanze di rigore, in virtù delle quali la legge si ritiene obbligata al rifiuto dell'ascritto dal servizio militare.

CAPO UNICO.

Dei motivi che obbligano la Legge al rifiuto dal Militare servizio.

D. Nell'altra lezione, ci promettete descriverci le circostanze per effetto delle quali la legge alcuni ne esentava ed altri ne rifiutava, dal militare servizio; vorreste ora indicarle?

R. Sì, tanto vi promisi, e l'adempio; incominciando prima dai motivi che obbligano la legge a rifiutare, e poi passando a quelli che à imposti per la esenzione.

Nella precedente lezione vi dissi, che il soldato formava le più care speranze della patria, e quindi essere doveva di castigati costumi, ed onoratissimo; ora, componendosi l'*Esercito Nazionale Attivo* d'una corporazione morigerata di troppo, la legge si è contentata di-

scapitare dai proprii interessi, con perdere mercè il rifiuto, quelli fra i suoi amministrati, che sventura portasse di rattraversarsi in alcuna delle seguenti condizioni:

1.^o D'essere stati condannati ai *lavori forzati*.

2.^o D'essere stati condannati alla pena della *reclusione* o della *relegazione* come colpevoli dei reati previsti dal libro 2 del C. P. e specificatamente dal titolo 2 al titolo 3, capo 1.^o sezione 8.^a, e dal capo 2.^o sezione 1.^a, dal titolo 4, dal titolo 7.^o art. 435, 438 e 439; dal titolo 8.^o art. 441, a 444, dal titolo 9.^o art. 530 e 531, e dal titolo 10.^o cap. 2.^o; Art. 2 della LL. secondo alinea, reati tutti che così riterrete:

Attentati contro la sicurezza esterna dello Stato.

Attentati di cospirazione contro la sacra persona del Re e della *Real famiglia*;

Tendenza a turbare lo *Stato* con guerre civili, devastazioni, o pubblico saccheggio;

Scrivendosi, o parlando, fatti ingiuriosi contro la persona del Re, della sua Reale famiglia, e del Governo;

Rompendo sigilli, nella sottrazione commessa ne' luoghi di pubblico deposito, nelle sottrazioni, trafugamenti o distrazione di documenti;

Sottrazione commessa da Uffiziali, o depositarii pubblici;

Falsificazione di monete, sigilli, atti sovrani, cedole od obbligazioni dello Stato, punzoni, bolli ed impronte;

Falsità di atti pubblici, e nelle scritture di commercio o private; nei passaporti o fogli di via, nella testimonianza o calunnia;

Prostituzione, corruzione, o libidine contro natura;

Associazione coi malfattori, ed ajuto o ricettazione di bande;

Stupro violento;

Grassazione, estorsione violenta, rapina, furto, e truffa;

Incendio, saccheggio, sommersione volontaria di bastimenti, navi, porti, molini e battelli;

Distruzione o devastamento di argini, dighe e simili ripari di fiumi o torrenti;

Abbruciamento o volontaria dispersione di registri od originali della pubblica autorità, di documenti, di biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca contenenti ovvero producenti obbligazioni, disposizione, o liberazione (1).

Avvertenza. Avvertite, che per tutt' i suddetti reati, la legge incarica i Sindaci a procurarsi dalle corrispettive autorità i peculiari documenti, e sentenze pronunziate contro gli ascritti, che vuole sempre allistati, e poscia esclusi, notandosene il motivo, perchè sia della intelligenza e di esempio a tutti. Art. 2.^o della LL. e §§ 28 e 29. R.

2.^o D' essere stati condannati dai *tribunali esteri* a *pene corrispondenti* agli stessi reati summentovati, ed in questo caso la legge servesi della proposizione *potno*, cioè potrebbero non essere esclusi, ma nell' affermativa vi occorre decisione del Ministero di Guerra, Art. 2. della LL. secondo alinea, e § 28, terzo alinea del R.

(1) Si noti, che il nuovo Codice Penale Italiano « promulgatosi in queste Meridionali Provincie, in forza del Decreto di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano Luogotenente Generale di S. M. nel Napoletano, della data 17 febbrajo 1861, e che venne messo in vigore il primo Luglio detto anno » prevede e definisce tutt' i sopraenunciati reati, nel Libro 2.^o titolo 1. Cap. 2, Art. 169 e seguenti. — Titolo 5. Cap. 2. Sezione 1. Art. 240. — e Cap. 3. Sezione 7. Art. 294 a 303. — Titolo 4, Art. 346 a 369. — Titolo 7. Art. 422 a 425. — Titolo 8. Art. 426 a 429. — Titol. 9, Art. 489 e 490. — Titol. 10, Cap. 2, Art. 536 a 670.

Avv. Avvertite parimenti che tali condanne debbono avere formato oggetto di sentenza resa *irrevocabile*; e che di conseguenza non vanno compresi nella esclusione, o rifiuto i condannati *in contumacia*, quelli cioè contro dei quali il Magistrato penale non abbia reso il suo giudizio definitivo; art. 2. della LL. alinea ultimo.

Dunque vedete bene, che lo Stato rifiuta così quei giovani, che bruttaronsi di tanto odiosi delitti, ed il loro braccio, del quale si avvalsero nell'attuarli, stima incapacissimo a difenderlo; nè sarebbervi armonia associare essi cattivi ai buoni, sì perchè possono macularli col loro solo contatto, sì perchè questi ultimi male comporterebbero vedersi avvicinare da uomini rotti al mal costume, cioè falsarii, frodatori, incendiarii, turbolenti, grassatori, e invigianti;

D. Sono queste le sole ragioni di rifiuto che la legge a suo discapito si ha imposte, ma che però mirano al bene di tutti?

R. Non dovrebbero esservene più; ma avviene un'altra, quella cioè che la legge rifiuta parimente, gli *esecutori ed aiutanti di giustizia*, ed i *costoro figliuoli*; circostanza questa che se giustissima nei primi, al certo è rigorosa di troppo per gli ultimi; ma pure lo Stato à voluto addimostrarsi severissimo in ciò, giacchè ripete i suoi difensori dovere essere inattaccabilissimi per onestà e morale. Art. 3.^o della LL.

Avv. Avvertite che la legge nel rincontro, per accertarsi che i giovani da essere allistati, si trovassero realmente in una delle condizioni di sopra descritte; obbliga i Sindaci di rivolgersi agli Avvocati Fiscali Generali, all'uopo di conseguirne valida attestazione. § 30 del R.

LEZIONE TERZA

Delle circostanze , in virtù delle quali la legge esenta l'ascritto dal militare servizio , ovvero di quelle di amore o premio.

CAPO I.

Dei motivi che danno luogo alle diverse esenzioni.

D. Avendoci parlato delle circostanze di rigore, vorreste dimostrarci ora quelle che producono la esenzione dal militare servizio ?

R. Lo farò ben volentieri.

D. Di grazia, quali sono i motivi diversi per effetto dei quali la legge consente che abbiano luogo le esenzioni del servizio militare ?

R. Diversi sono : e perchè possa applicarsi la esenzione nello interesse dello *ascritto* « cioè della recluta che sia stata allistata per la nuova leva » fa mestieri che l'ascritto medesimo all'epoca che la leva viene ordinata, e precisamente nel giorno stabilito per l'*assento* suo, se ne trovasse in godimento. § 424 R.

D. E se le pronunciate circostanze si avverassero posteriormente all'epoca del giorno stabilito per l'assento, e prima che questo venisse pronunziato, può l'ascritto giovarsene ?

R. No, mentre, in contrario facendosi, la legge avrebbe promosso un vespaio, per non farla mai finita con reclami, e per aggiornare indefinitamente le sedute complete dei Consigli di leva. § 425 R.

D. Può l'ascritto, una volta *arrolato* « cioè addivenuto soldato », invocare il dritto alla esenzione, a norma dell' Art. 96 della LL, od in altri termini produrre ricorso pel congedo assoluto ?

R. Non mai, dal perchè a prescindere che l'Art. 96 è troppo chiaro per dare luogo a dubbie interpretazioni, stante vi dice avere dritto al congedo assoluto il Soldato, Caporale, o Sotto-Ufficiale in tempo di pace, quando posteriormente al suo assento siano sopraggiunti in famiglia eventi, ossia dei *sinistri*, che prima dello assento, se esistevano, sarebbero stati validi motivi di esenzione dal militare servizio; il § 38 App. 1. pure con chiarezza vi si oppone, sostenendo non competere dritto alla esenzione pel disposto dell'Art. 96 della LL. a chi, potendosene avvalere in tempo utile, non l'abbia comprovato, e fosse stato già assentato.

D. Compiacetevi enumerarci i motivi che danno luogo alle esenzioni ?

R. Eccoli.

1.^o Che sia *unico figlio maschio di padre vivente*. (1)

(1) Questo motivo di esenzione è precisamente quello introdotto dalla legge 14 Agosto 1862, unitamente agli altri, che man mano esporremo, in deroga e modifica alle sanzioni tutte comprese negli Art. 86, 87, 88, e 93, della LL. 20 Marzo 1834.

Con questo motivo si è voluto dal Legislatore sostituire ai N. i 1 e 2 del già Art. 86 della LL. visto la circostanza della unione di queste Meridionali Provincie a quelle Settentrionali, e considerato la stretta necessità di unificare a tutto lo Stato Italiano la eccezionale legge della descrizione.

I Numi. 1 e 2 dell'Art. 86, secondo la LL. 1834, largivano la esenzione all' *unico figlio maschio*, purché però o il di lui padre raggiunto aveva l'anno *50mo di sua età*; ovvero si fosse stato *vedovo*, però *cieco d' ambo gli occhi*, od affetto da qualsivoglia altra *infermità* da renderlo assolutamente inabile a qualunque lavoro proficuo.

Ma la modifica fattavi col N.º 1 dell'Art. 86, secondo la legge 24 Agosto 1862, è di tale e tanta importanza, che ogni nostro parlare al riguardo sarebbe di grave offesa all'animo nobile e generoso di colui, che meno interessato a promuoverla, si può dire che fosse stato l'unico quasi a sostenerla alacramente. *Intendiamo parlare del Ministro della Guerra*. La discussione del disegno di legge per modificare quella organica sul reclutamento dell'Esercito, verificatasi nella *tornata dei 9 Agosto 1862 nella Camera dei Deputati*, ebbe sì tenue numero di oratori, e costoro dissero tanto poco, e tanto inopportuno, che solo il prefato Ministro della Guerra tenne testa a tutto ed a tutti.

E poichè in una modifica di tanto umanitario interesse, l'uomo della *spada* à sorpassato in generosità quelli tutti della *toga*; così sentiamo il dovere di far parlare lo stesso onorevole Signor Ministro della Guerra, nell'obbligo che ci corre di dirvi; del perchè a differenza dei N. i 1 e 2 dell'Art. 86 della LL. 1834 il prelodato Eccellentissimo Sig. Ministro si determinava ad accettare e ritenere la modifica apportata dalla Commissione della Camera dei Deputati, col N.º 1 detto Art. 86 della prenuenziata LL. 24 Agosto 1862, a scopo di ottemperare allo incarico di riferire sul progetto di modifica da esso Sig. Ministro presentato; ed in esito della quale, va concessa la esenzione all' *unico figlio maschio di padre vivente incondizionatamente*.

S. E. Il Signor Ministro Pettiti così quindi si esprimeva, nella discussione della medesima alla legge: « Io ò potuto persuadermi che, sic-

2.^o Che sia *figlio unico o primogenito di madre vedova*.

Avv. Avvertite che, quante volte l' *unico maschio* all'epoca sempre della leva, si trovasse di essere il solo superstite di sua famiglia, o che in altri termini, altri motivi non abbia ad addurre per la esenzione, da quello della unicità assoluta in fuori, la legge lo esclude in questo caso dal beneficio della esenzione, e l'obbliga a marciare, § 179, App. 3. primo aliena.

Che il § 182 della App. 3 mettendo nel nulla e sostituendo il § 457 del R. fa osservare espressamente che la legge organica col suo art. 86; e coi n. i 1, 2, e 3. intende concessa la esenzione non mai all' *inscritto* nella sua individualità, ma ben vero, solo a considerazione della condizione in cui si rattrovasse la sua famiglia domestica nell'epoca, che risulta egli ascritto.

« come l'esenzione in discorso esisteva nelle leggi vigenti in alcune
« parti d'Italia, siccome in alcune altre parti la ripartizione del terreno
« è fatta fra i coloni, in guisa che il concorso del figlio unico è realmente
« necessario alla famiglia stessa, così il negare quest'esenzione resterebbe
« un grandissimo malcontento alle popolazioni, e renderebbe
« questa legge odiosa, mentre in sostanza e molto più mite che non fossero
« tutte le altre leggi dei cessati Governi d'Italia.

« Se si paragona il totale delle esenzioni che accorda la legge del 1834
« col totale delle esenzioni che accordano tutte le altre leggi di leva esistenti,
« io sono certo che il vantaggio stia per quella, ma siccome è nella
« natura umana che i favori si accolgono senza farne gran caso, mentre
« invece si bada sempre con molta attenzione al danno, sia pur questo
« lieve, così bisogna prendere le popolazioni come sono (*Benissimo*)
« ed in questa grande opera dell'unificazione d'Italia bisogna avere anche
« riguardo al sentimento popolare, all'opinione pubblica, quando
« questa non si trova in diretta ed assoluta opposizione coi principii di
« eterna giustizia e coll'interesse del bene generale. (*Bravo!*)

« Ho ceduto pertanto a questo sentimento ed alla necessità di rendere
« questa legge meno odiosa che sia possibile. (Vedi Giornale della Camera
« dei Deputati, tornata dei 9 Agosto 1862, Stampato N. 183).

Avvertite ancora che, la legge ritiene appartenere a diverse famiglie i *fratelli e le sorelle uterini*, in modo che qualora la loro comune madre risultasse *vedova*, in questo caso la esenzione spetta solo al primo nato dei suoi figli, quale *primogenito di vedova*, § 429 R.

Che parimente ritiene appartenere ad una sola famiglia i fratelli consanguinei, ma però ammesso che l'ultima moglie del di loro comune autore sia rimasta vedova, e che formasse unita ai propri figli una famiglia distinta e separata; sarebbe allora il caso, che al *primogenito* di questa *madre vedova*, la esenzione spetta ai sensi del N. 5; come ai termini del seguente N. 4 dell'art. 86 della LL: all'altro primogenito dei fratelli germani o consanguinei del primo letto, e che sono divisi dalla loro madrigna, la esenzione va dovuta, quale *primogenito d'orfani di padre e madre* § 430, R.

Che in fine la *vedova*, la quale siasi *rimaritata* la legge la ritiene che *abbia cessato* di appartenere alla famiglia del primo suo marito. § 431 R.

Al riguardo ammesse come di conseguenza le seguenti ipotesi;

Che cioè la madre comune dei figli uterini si *rimaritatesse*: — ovvero;

Che la moglie ultima di figli di padre comune si *rimaritatesse*: — ovvero ancora;

Che la madre vedova con proprii figli del primo marito, passi a *seconde nozze*: —

Nel rincontro, quale sarà la condizione degli ascritti, sia che di questa *rimaritata* fossero figli, ovvero figli e figliastri?

In proposito è nostra opinione, anzi riteniamo questo essere lo sviluppo ed applicazione, cioè, nel primo caso:

Cessando dallo stato vedovile la madre comune dei figli di diversi mariti, costoro diverrebbero ai sensi della legge civilmente orfani di padre e madre, ed in questa ipotesi avendo diversi cognomi, perchè procreati da diverso stipite,

sarebbe a farsi la seguente osservazione: se cioè convivono in *comunione*, la esenzione competere dovrebbe solo al primogenito di essi, quale primogenito di orfani di padre e madre; salvo sempre le eccezioni dell'art. 93 della legge; che se anno interessi separati, e separati *convivono*, la esenzione dovrebbe spettare, anzi a nostro credere compete a ciascuno dei primogeniti nel proprio cognome, quali orfani di padre e madre.

Nel secondo caso, che cioè la moglie ultima di figli di padre comune si *rimaritatesse*, in questa ipotesi, uguale essendo la condizione dei figli al cospetto della legge, di essere cioè addivenuti tutti orfani di padre e madre, non può non competere allo stesso modo la esenzione al solo primogenito di essi, convivono ovvero no uniti; mentre al primogenito dei nati della seconda moglie del padre comune, e che passa a seconde nozze, il dritto alla esenzione di che godeva quale primogenito di madre vedova va perduto, pel solo fatto del seguito secondo matrimonio materno.

E nel terzo caso, che cioè la madre vedova con proprii figli del primo marito, passi a seconde nozze, in questa ipotesi, la esenzione va goduta dal suo primogenito, non più nel rapporto dello stato vedovile della madre, cessato col seguito secondo matrimonio, ma come morta civilmente per i figli del primo letto, al primogenito dei quali la legge concede la esenzione di primogenito d'orfani di padre e madre.

Potrebbe però da alcuni obbiettare il convivere unito de' figli con la madre *rimaritata*, la di costei tutela, ovvero altre qualsivienti circostanze, perchè siane il primogenito escluso dal beneficio della esenzione dovutagli quale primogenito di madre vedova: rispondiamo; che la legge sulla leva non è nè quella naturale, nè è quella che regola lo stato minorenni degli orfani di padre; ed orfani d'ambo i genitori, sull'amministrazione dei di loro beni ereditarii paterni o materni; in fine la legge comune: poichè la legge sulla reclutazione è tutta eccezionale, e come tale non poteva

non tenere conto ai figliuoli del secondo matrimonio della di loro madre, che nè più nè meno li regala di un padri-
gno, all'affetto del quale non può non dedicarsi; e sareb-
be bene doloroso il caso, che non solo questa famiglia di
orfani di padre resterebbe orfana della madre benanco, *co-*
stei rimarilandosi; quando perderebbe anco il beneficio
della esenzione nel suo primogenito di che godeva quale
primogenito di madre vedova, al che la legge senza entra-
re in minuziosi dettagli, consideratamente, ed a fuggire
dalle dubbie ed astratte interpretazioni à provveduto, rite-
nendo come cessata dall'appartenere alla famiglia del pri-
mo marito la *vedova passata a seconde nozze*.

« Che vi sembra ora di questa legge? è ovvero nò un tratto
di suo amore, quello di che sopra ci siamo occupati?...

3.º Che sia *nipote unico*, o *primogenito di avola ve-*
dova.

4.º Che sia *figlio primogenito di padre settuagena-*
rio. (1)

5.º Che sia *nipote unico*, o *primogenito di avolo set-*
tuagenario.

Avv. Avvertite che la legge onde sia bene interpretata,
nè si cada in errori, per *nipote* intende, la prole maschile
in linea legittima e naturale, che proviene all'avo od ava si
paterno come materno, da un di loro figlio ovvero figlia;
purchè però il di costoro figliuolo, padre dell'ascritto, si
trovasse premorto all'epoca dell'assento: nè l'avolo. o
l'avola avessero nel medesimo tempo altri figli maschi vi-
venti che fossero cioè zii dello ascritto § 479 App. 3 ulti-
mo alinea.

(1) Intendasi settuagenario l'uomo che abbia finito l'anno 69 di su-
età, e che nel di seguente sia entrato nel suo anno 70, (vedi nota al-
l'app. 3. § 479.)

6.º Che sia *primogenito d'orfani di padre e madre*,
ovvero il *maggiore nato fra essi*, se il suo fratello con-
sanguineo nello stabilirsi il suo dritto all'assento, si
trovasse in alcuna delle condizioni previste; dai N. i 1,
2, e 3 dell'Art. 93 della LL. e § 432 primo alinea del
R. (1).

7.º Che sia pure *ultimo fratello* nato d'orfani di *pa-*
dre e madre, quando però i suoi maggiori germani o
germane si trovassero nelle condizioni dei N. i 1, 2, e 3
dell'art. 93 della LL: di sopra detto. Art. 5 LL. 13
Luglio 1857,

Avv. Avvertite che abbiamo creduto utilissimo esporre in
via principale il suddetto motivo di esenzione, fra quelli che
à sanzionato la legge; sì perchè facilitativo della retta ap-
plicazione della circostanza di che tratta il N. 6 del §
475, App. 3; che è precisamente il numero 4 dell'art. 86
della legge, ampliato dall'art. 3. del Decreto del 15 luglio
1857, sviluppato dal § 86 App. 2; sì perchè le parti se ne
giovassero, e non vi transigano con trascurarlo.

E per verità; dato che in una famiglia d'orfani d'ambo
i genitori; vi fossero superstiti quattro figli maschi dei quali
i primi tre si trovassero nei stretti termini del N. 1, 2, e 3
dell'art. 93 della LL. e che il quarto fratello consanguineo,
ultimo nato fosse l'ascritto, poteva la legge sconoscere tanta
tristizie di caso, dimenticare di essere d'essa pieghevole
sempre al bene, e restare, anzi precipitare sì fatta infelice
famiglia nello squallore della miseria, non esentando l'u-
nico sostegno di tanti derelitti?

(1) Vedi l'art. 93. riportato letteralmente e sviluppato in fine di que-
sto capo.

Che anzi, pare chiarissimo, che sia così; mentre la legge con l'alinea secondo del § 86 App. 2; sviluppando sempre più la sua disposizione; dice, che l' orfano iscritto ultimo nato, abbia o non abbia fratelli nelle condizioni preavvertite, ma conti però una o più sorelle nelle identiche circostanze, sia qualunque la loro età, potrà aspirare alla esenzione

Al riguardo avvertiamo ancora, che la esenzione all'ascritto *primogenito d'orfani*, e concessa solo se egli abbia uno o più fratelli, una o più sorelle della età minore alla sua; non ostante che abbia delle sorelle più grandi, purchè però queste ultime non siano passate a matrimonio, ovvero rimaste vedove, mentre in questi casi non computano più nella famiglia dell'ascritto; § 43 App. 1.

Avvertite da ultimo che, al pari del fratello dello stesso letto si avrà quale *secondogenito*, il fratello consanguineo; e ciò di regola, ritendo la legge quali appartenenti ad una sola famiglia i fratelli consanguinei, che conseguentemente alla precedente avvertenza, al fratello maggiore nato degli altri orfani; spetterà l'istesso dritto di esenzione; sempre quando il primogenito germano consanguineo non debba computarsi in famiglia, giusta il disposto dal N. 5 dell'art. 86 della LL. 24 Agosto 1862 § 432 R. secondo aliena-

8.^o Che sia *iscritto in una stessa lista di leva*, con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore sia in condizione di prendere il servizio militare, salvo però che, all' uno di essi competa la esenzione per altro titolo (1).

(1) Questi motivi dal numero 1 cioè al numero 8 formano l'art. 86 della LL.

Avv. Avvertite che, ai due *fratelli nati nello stesso anno*, e che entrambi abbiano concorso alla *medesima designazione* ed estrazione, cioè bussolo o sorteggio, la esenzione spetta a quello fra essi, a cui sorta il numero maggiore; qualora però l' altro fratello non sia incapace al militare servizio, o venga riformato, o ne sia escluso;

Riflettete che in questo caso, il Consiglio non si pronunzia, se non quando è osservato entrambi i fratelli.

Che parimente, quante volte amendue i fratelli od un solo fra essi à dritto alla esenzione per alcuno dei motivi compresi negli art. 86, 87, 88, 95, e 94 della LL. in questo caso devesi loro applicare il beneficio della esenzione disposta con detti articoli; § 433. R.

Che le spiegazioni sudette sonopure riferibili agl' *iscritti gemelli*, quando che *siano compresi nella stessa lista d'estrazione*, in questo caso la esenzione è concessa a quello di essi che à estratto il numero superiore, « intendi che all' uno siagli toccato in sorte il numero venti, ed all' altro il numero ventuno, il numero venti è sempre quello maggiore » purchè però quello che à estratto il numero minore sia nelle condizioni di assumere il servizio; questa condizione esclusa, la superiorità del numero non giova per applicarsi la esenzione; § 480 app. 3.

Che ove mai si trattasse di *gemelli primogeniti di vedova*, di *orfani*, o di *padre settuagenario*, competerà la esenzione a quello di essi, cui toccò in sorte il numero maggiore, nulla ostando che l' altro fratello il quale à estratto il numero minore sia sfornito delle condizioni capaci a farlo ammettere al militare servizio. E ciò a riguardo di poterli competere la esenzione per altro titolo, come primogenito di vedova, d' orfani, o di padre settuagenario; non giovando in fatto di leva la circostanza dell' essere stato il primo venuto alla luce, o presentato al fonte battesimale. Nello stabilire la legge in fatto di leva, quale dei due gemelli sia il primogenito, si è allontanata dalle norme determinate dalle leggi civili, ed à stabilito che, in casi simili,

il primogenito è sempre quello che à estratto il numero maggiore, avendo così voluto evitare le gravissime e difficilissime quistioni sull'indagarsi la primogenitura di due gemelli.

È pure con la stessa norma della superiorità del numero, che la legge à voluto regolata la esenzione da accordarsi ad uno dei due gemelli, che avessero già un fratello sotto le armi; § 181 App. 5.

Che quante volte i due fratelli nati nello stesso anno, concorrendo alla medesima leva, si bussolano in due distinti mandamenti, in tale caso non è loro applicabile la disposizione del § 453 del R. di sopra enunciato, mentre non ànno fatto parte della stessa lista di leva; § 454 detto R.

Giova quì fare osservare l' utilità, che sempre i due fratelli nati nello stesso anno, facessero parte di una medesima lista di leva.

Che devesi parimente applicare la esenzione, della quale riflette il § 453 del R; ove i due fratelli siano ambedue iscritti in capo-lista, sempre quando però, quello di essi che determina la esenzione non debba essere assentato per disposizione penale; (1) § 435 R. Alinea primo.

La esenzione però dovrà essere in modo applicata che ne fruisca sempre il secondo chiamato all' esame, giusta la lista di estrazione; detto § alinea secondo.

Da ultimo avvertite che qualora concorressero alla stessa leva due fratelli di cui uno stasse in capo lista, e nella condizione d' imprendere l' assento per tutt' altra causa che per disposizione penale; la esenzione spetterà sempre all' altro fratello, purchè però non vi si opponga la sanzione dell' art. 89 della LL. e la disposizione del § 459 R; così il § 436 del sudetto R.

(1) La disposizione di questo paragrafo escludeva pur anco dalla esenzione, nel caso in disamina, quando quello che la determinava era assentato come renitente, ma poichè il Decreto dei 24 agosto 1862 à abrogato e soppresso il num. 4 dell' art. 87 della legge, così nulla osta perchè goda della esenzione pure il fratello del renitente.

Intendiamoci bene. In questa ipotesi la opposizione da parte della LL. perchè l' altro fratello, concorso nella stessa leva con quello messovi a capo lista non goda della esenzione, e siano quindi assentati entrambi; si avvera dal perchè avendo goduto la di loro famiglia precedentemente tante altre esenzioni, per quanti i casi di dritto avveratisi; così in questo rincontro non vi è luogo ad esperimento di maggiore favore di esenzione.

D. Vi sono altri motivi produttivi della esenzione?

B. Sì, ve ne sono altri ancora, i quali per attuarli fa mestieri che l' ascritto all' epoca sempre precisa del giorno dell' assento, e non posteriormente, si trovasse di avere un fratello consanguineo al militare servizio, ovvero in ritiro, o morto; purchè quest' ultimo fosse in godimento delle seguenti altre circostanze, che noi a dare seguito ai precedenti motivi diremo:

9.º Che non risulti in una delle condizioni dello art. 112 della LL. che cioè non presti servizio in qualità di *capo-sarto, capo-calzolaio, capo-sellaio, o vivandiere*; nè in qualità di *affidato*, che abbia terminata la *ferma*, di *assoldato anziano*, o di *assoldato volontario*; di *surrogato ordinario*, o di *designato per scambio di numero*, o di *volontario* nel caso previsto dall' art. 156 della LL. medesima, che cioè; in tempo di guerra siasi volontariamente arruolato, per la sola durata della guerra stessa; § 442 R. o affidato volontario; § 87 app. 2, come pure che fosse fra gli *allievi tamburini o trom-*

bettieri, fra gli alunni di musica, e gli arruolati volontari, se la ferma che hanno contratta a base dell'art. 156 della LL, sia minore di quella stabilita dal successivo art. 159; § 443 del R.

Avv. Avvertite che per l'art. 87 della LL: tramandano ai loro fratelli il dritto alla esenzione, tutti que' militari che ritrovansi in servizio attivo sia nell'Esercito, che in Marina, compresi i provinciali in congedo illimitato; però non quelli della seconda categoria del contingente; ma quelli ben vero che hanno ottenuto congedo dal corpo, e sarebbero tutti coloro, che così sono al militare servizio, cioè:

Col grado di generali superiori, capitani e subalterni nell'Esercito di terra, ed in Marina. Uffiziali dello Stato Maggiore delle Piazze, porti, e spiagge, inclusi i guardarmi;

Uffiziali addetti ai bagni marittimi;

Alunni delle reali accademie militari, o scuole di marina, cioè dei Reali Collegi di terra e di marina, purchè insigniti del grado di Uffiziali.

Uffiziali che fanno parte integrante del corpo militare sanitario;

I Cappellani dei corpi tutti dell'Esercito.

Le guardie del corpo di S. M.

I veterani reali;

Le guardie del palazzo.

I marescialli di alloggio, i brigadieri, vice brigadieri, sottuffiziali, caporali e soldati di tutti i corpi dell'esercito e dell'armata di mare compresi i veterani, i moschettieri della reclusione militare, ed i guardiani dell'arsenale marittimo.

I tamburini, trombettieri, musicanti che sieno effettivi nella loro nuda qualità, di avere contratta la ferma, come dall'art. 159 della LL, cioè di *ordinanza* per anni otto fermi sotto le armi; o *provinciale* cioè per anni cinque sotto le armi, e per anni sei in congedo illimitato;

I palafrenieri addetti ai depositi cavalli-stalloni, alla scuola militare di cavalleria, e presso i collegi ovvero accademie Reali Militari, purchè fossero in un corpo di truppa arruolati;

Ogni altro militare infine che fosse messo in una delle di sopra dinotate condizioni.

In effettivo servizio in disposizione di militare ed in aspettativa.

In servizio effettivo od in licenza, per qualsiasi titolo

Avvertite quindi bene, che la legge per tutti quei militari i quali si trovano in alcuna delle condizioni, comprese nella chiave superiore di questa avvertenza, e che forma precisamente il § 438 del R. è di soverchio generosa, mentre non guarda affatto esplicitamente, che l'Uffiziale sia generale, sia subalterno, sia pure cappellano, o sanitario, sia in fine guardia reale del palazzo, à percorso una carriera nella quale à formato la sua situazione o stato sociale per se, e quindi non più faciente parte della sua famiglia; ma lo à voluto guardare come implicitamente attaccato sempre a questa; ed avendone premiate le virtù ed i servizi onoratamente prestati allo Stato, con le distinte promozioni conferitegli, à voluto pure beneficiare in lui i suoi consanguinei germani, con la esenzione a quello di essi, che sarà nel caso di usufruirne, dovendo ciò essere di sprone a tutti per servire con piacere, lealtà ed affetto.

Si è questa ovvero no circostanza di amore della legge?.. Troppo ciò è verissimo: tanto più, quanto con il § 459 del R. la legge medesima, vuole che godano pure la esenzione gli ascritti che si trovassero nella condizione di avere fratelli che fossero alunni non Uffiziali delle reali accademie militari, compresi nella prima categoria della leva alla quale vennero a risulturne ascritti essi medesimi, dispensati però dalla partenza a norma dell'art. 162 della LL. che cioè debbono essere provveduti di congedo illimitato, con l'obbligo di dovere raggiungere le bandiere, sempre che, prima di terminare la loro ferma, cessassero di essere alunni, « come a dire venissero espulsi dall'accademia o scuola, ovvero ne sortissero spontanei » a quale riguardo vennero dispensati dalla partenza.

Avvertite da ultimo che lo stesso privilegio si tramanda dai Provinciali ne' loro fratelli, quante volte a norma del Regolamento sulla leva dei 16 Dicembre 1857 già fossero ascritti alle classi di riserva, e si trovassero compiendo la loro ferma calcolata ad anni 11, giusta il disposto negli articoli 159 e 186 della LL, e § 1012 R. Così il § 440 R.

Però facciamo osservare, come una tale circostanza non riflette punto, nè poco, gl' individui delle nuove provincie d'Italia; e con qualche altro anno andrà pure annullata per quelli dell'antico Piemonte.

D. Tramandano la esenzione ai loro fratelli gli Uffiziali delle Intendenze Generali dello Esercito, e dell'Armata di mare allo stesso modo come la tramandano, gli Uffiziali Sanitarii, ed i Cappellani?

R. No, gli Uffiziali delle Intendenze non tramandano affatto esenzione alcuna ai loro fratelli, e la legge è stata giusta anco in questo; dal perchè è considerato il di loro servire, essere uniforme a quello che da ogni altro cittadino si presta presso le Amministrazioni tutte dello Stato, sia politiche, finanziere, giudiziarie, ed altro.

Avv. Avvertite, che se il legislatore esenta dal marciare il fratello dell' Uffiziale che fa parte integrante del corpo militare sanitario, o del Cappellano presso qualunque corpo dell' Esercito; ciò lo è precisamente perchè e quegli, e questi fanno un servizio tutto militare, con essere attaccati al corpo di loro destinazione domiciliando nel sito in cui il corpo stesso è la sua stanza, o dite residenza, in fine seguono il proprio corpo in tutte le marce, istruzioni, manovre, e presenziano alle azioni guerresche, che possa avere, onde essere solleciti a soccorrere il soldato nel caso abbia mestiere della di loro opera; trovandosi esposti ai medesimi rischi opericoli. Però non è così degli Uffiziali delle Intendenze militari, costoro non hanno altro incarico, oltre quello della sola parte amministrativa contabile, e provvedono al vitto

all' alloggio, al vestiario ed alle competenze tutte in danaro che sono di spettanza ai militari; e se in circostanza di spedizione, « quando cioè per un' azione di guerra, lo Stato tanto nell' interno, che all' estero fa partire uno o più *Corpi di Armata* » ne fanno parte, tanto non si avvera che allo stesso scopo di vettovagliare il Corpo d' Esercito e sono sempre, e per quanto più possibile il sia, lontani e non mai prossimi al pericolo.

10.º Che non risulti *arruolato* nel *Corpo Reali Equipaggi* « cioè gli aboliti Cannonieri Marinari, che aveva il *Napoletano* » per leva straordinaria, in tempo di pace.

Avv. Avvertite che il § 184 dell' App. 3, mettendo nel nulla letteralmente il disposto dal § 444 del R. col quale sviluppavasi nel caso in disamina la sanzione racchiusa nel n.º 2 dell' art. 87 della legge organica; sostenendo non competere la esenzione a favore di quell' ascritto, che abbia il fratello iscritto marittimo arruolato nel Corpo Reali Equipaggi per leva *straordinaria* in tempo di pace, ne consegue, che questi tramandi di fatto al fratello ascritto il dritto alla esenzione, sempre quando si trovasse a servire in detto Corpo per leva *ordinaria* in tempo di pace. (1)

11.º Che non risulta *trovarsi per propria colpa sotto*

(1) Il N.º 2 dell' Art. 87, secondo la legge 1854 parlava di marinaio di *rinforzo*, o di *supplemento* in tempo di pace; la modifica ottenuta col Decreto 24 agosto 1862, è in quella di *arruolato per la leva straordinaria*, conseguenza della espressione tecnica della quale servì la nuova legge di mare del 28 Luglio 1861. Così la relazione di S. E. il Ministro della Guerra Sig. Pettiti, nel presentare all' approvazione del Senato, il progetto di LL. per modificazioni, alla LL. 20 Marzo 1854, già adottatosi dalla Camera dei Deputati, Vedi Atti del Senato. Tornata 12 Agosto 1862. Stampato N.º 321.

le armi, oltre quel tempo tenuto a fare per l' assento ordinario, o per punizione in un corpo disciplinare (1).

Avv. Il § 445 del regolamento, applicando questo motivo che è precisamente il n.º 3 dell' art. 87 della LL. ritiene non produrre la esenzione all' altro fratello quel militare, che oltre il termine della sua ferma, fermo restasse sotto le armi per rimpiazzare quel tempo che fu disertore, ovvero trattenuto in carcere mentre si confezionava il suo processo: ed i §§ 14 e 15 dell' App. 1. sviluppando sempre più il senso del detto n.º 3 art. 87 della LL. dicono essere pure negata la esenzione, quando il fratello militare dello ascritto presta servizio di punizione nei corpi disciplinari, o stasse espiano pena di reclusione o carcere militare, precisamente al tempo della leva; il che è regolarissimo; mentre in questa ipotesi, il militare o presta a malincuore il suo servizio od espia sempre una pena; pena che di certo non può non riuscire di peso allo Stato, e sarebbe strano che la legge dovesse pure premiarlo concedendo la esenzione all' altro suo fratello, ove questi si trovasse di essere ascritto § 14 App. 1.

A considerato però, e concessa la esenzione a quello ascritto, che avendo un fratello militare, il quale sia soldato, sia Sotto-Ufficiale in un corpo franco, si trovasse da mesi sei prima della chiamata alla leva, in una delle compagnie scelte di detto corpo; in questo caso lo ritiene non in punizione, e quindi capace a dare luogo alla esenzione dell' altro fratello; purchè non sia sotto le armi per propria colpa oltre il tempo di sua ferma; § 15 detta App. 1.^a

(1) Questi motivi cioè dal n.º 9 ad 11 formano l' art. 87 della LL. Secondo la modifica fattavisi dal Decreto del 24 Agosto 1862 in forza del quale è restato pienamente annullato il N.º 4 di detto Art. 87, sanzionato dalla LL. 1834; intorno alla quale modifica, e del perchè presa in considerazione, e ritenuta; noi ne tratteremo, nel Capo terzo, quando parleremo degli *omessi*, e di quelli messi a *capo lista*. Vedi l' analoga domanda.

12.º Che risulti in ritiro per ferite, o per infermità dipendenti dal servizio.

Avv. Avvertite, che le ferite, e le infermità che danno luogo al ritiro dal militare servizio, e che determinano la esenzione del fratello ascritto, sono precisamente quelle riportate o contratte per occasione del servizio militare medesimo, e che non vi è da confondere i militari forniti del *congedo di rimando*, con quelli che ne furono muniti in esito di *ferite*, od *infermità* dipese dal servizio, §§ 449, e 450 R. mentre a maggiore chiarezza facciamo osservare, che il *congedo di rimando*, è quello che nei modi di legge ottengono tutti gli ascritti assentati di prima categoria, quando nel giungere al corpo di loro destinazione, ne fossero riconosciuti inutili, e sottoposti a speciale rassegna « o dite controvisita » fossero confermati tali; § 520 R.

13.º Che risulti, *morto* mentre era sotto le armi.

Avv. Avvertite che, il primo alinea del § 447 R, considera quale morto in *effettivo servizio o sotto le insegne*, quel militare che sia scomparso dopo un fatto d'armi, ovvero che lasciato in un ospedale, questo fosse stato occupato dall' inimico, senza più aversene notizia, sì nell' uno come nell' altro caso.

Che il § 451 R, fa osservare, non esservi dritto ad esenzione per quello ascritto, il di cui fratello fosse morto nel militare servizio, nello stato di *diserzione*, o di *assenza dal corpo*, senza licenza; come per lo contrario si dà sempre luogo alla esenzione, quando lo stesso militare morisse sotto le insegne in licenza regolare, nella propria casa, od in congedo di convalescenza.

Che da ultimo ai sensi del § 186 App. 3, dà luogo alla esenzione la morte dei militari sotto le armi, *qualunque sia la loro ferma di servizio*, esclusi però restando da que-

sto beneficio gli *assoldati*, i *surrogati ordinarii*, e gli *assentati per scambio di categoria* (1).

14° Che risulti *morto mentre era in congedo illimitato*, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite ed infermità dipendenti dal servizio,

15° Che risulti *morto mentre era in riforma per fe-*

(1) Col N.º 2. dell' Art. 88 della LL. 1854, la esenzione veniva concessa, quando cioè la morte del fratello militare dell' ascritto, si verificava, questi servendo quale ascritto di leva, o quale volontario per ferma regolare contratta.

Così era strana cosa, che non godevano esenzione le famiglie dei militari morti, in seguito d'arruolamento volontario, per contratta ferma eccezionale, o per tempo indeterminato, ossia per la sola durata di una campagna. Il perchè diedesi luogo alla modifica del d. N.º 2 con la LL. 24 Agosto 1862, che si esprime così.

2.º *Morto mentre era sotto le armi.*

Ora S. E. il Ministro della Guerra, è quello che ci dirà le ragioni di tanta radicale modifica.

« Fu riputato necessario un emendamento al N.º 2 dell' Art. 88, onde meglio coordinarlo col N.º 4 dello stesso Articolo; « in quanto che era incongruo, che secondo il N.º 4 il fratello « in ritiro per ferite, o per infermità dipendenti dal servizio « fosse causa di esenzione, qualunque fosse stata la sua ferma, « mentre secondo il disposto del N.º 2, il fratello morto sotto le « armi, non tramandava quel dritto se non aveva contratta una « ferma ordinaria. Questa incongruenza doveva tanto più far « sì scomparire, in quanto che COLPIVA LE FAMIGLIE DI QUEI VOLON- « TARI I QUALI SPINTI DA NOBILE AMORE DI PATRIA, APEFANO GEN- « ROSAMENTE SPESA LA LORO VITA A PRO DELLA CAUSA NAZIONALE. (Vedi come sopra, Atti del Senato, Tornata dei 12 Agosto 1862. Stampata N.º 321.)

Ma evvi di più ancora.

S. E. il prelodato Sig. Ministro della Guerra, in forza del di sopra riportato § 186 App. 3.ª a rendere la definizione, dei fratelli morti sotto le armi, chiarissima, ai sensi del modificato N.º 2 Art. 88 della LL. usa l'espressione, *qualunque sia la loro ferma di servizio*: nè per verità poteva egli darvi più facilitativo sviluppo.

rite ricevute, o per infermità dipendenti dal servizio (1).

Avv. Avvertite che la legge ritiene avvenuta la morte del militare, *sotto le armi*, in *ritiro* od in *congedo illimitato*, quando la stessa si avverasse nei modi *naturali*, e per inopinata *sventura*; non mai quando fosse effetto di *condanna* o di *attentato al suicidio*, nella quale ipotesi non vi è dritto alla esenzione § 454 R, il che è parimenti ritenuto se il militare morisse, trovandosi scontando pena contro di lui pronunciata per qualsivoglia reato; § 455 del R.

Osservate quindi bene, che le suddette circostanze sono di rigore, mentre la legge, allo stesso modo che premia quei militari che si conducono bene « come di sopra abbiamo detto » fino ad agevolare la condizione della di loro famiglia, con la esenzione di quello dei di loro germani che fosse l'ascritto da godere; allo stesso modo dicevamo, anche dopo la morte, punisce nel soldato la mancanza della dimenticanza ai proprii doveri od a se stesso; e senza arrestarsi a considerare il doppio dolore della famiglia che perduto à il primo figlio trapassato nello stato di manchevole sotto le armi, esclude ancora dal beneficio della esenzione l'altro figlio che ne avrebbe goduto, se quello bene conducevasi.

Che la legge non ritiene come morti sotto le armi, nei termini del n.º 2 dell' Art. 88, e quindi esclude dal beneficio della esenzione i fratelli ascritti di tutti quei militari non al di loro posto, ma che rimasti dopo l'assento nelle proprie famiglie, con o senza permesso, nell' infratempo si morissero; § 452 R.

Che il § 456 del R. dichiara avere parimenti dritto alla esenzione il fratello di quel Marinaro di *rinforzo* o di *supplemento* « cioè *arruolato per leva straordinaria* » che in virtù dei proprii doveri, o facendo parte di un equipaggio su i regii legni come volontario, è quindi morto o collocato

(1) Questi motivi, cioè dal n.º 12 a 15 formano l'art. 88. della LL.

in ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio.

E che da ultimo il § 457 del R. sviluppando sempre più il principio di applicazione delle esenzioni, le vuole concesse a tutti quelli ascritti che si trovassero di avere fratelli, che, *militi della guardia nazionale mobile*, e quindi sotto la dipendenza del Ministro della guerra, durante il loro servizio effettivo fossero morti, ovvero avessero riportato ferite, ovvero ancora contratto infermità tali, che li rendano inutili a continuare nel servizio, a norma del disposto dai n. 2 e 4 dell'Art. 88 della LL.

CAPO II.

Continuano i motivi di esenzione.

D. Oltre i motivi che avete esposti nel capo precedente ve ne sono ancora altri che danno luogo alla esenzione?

R. Vi sarebbe quello che riflette il n.º 4 dell'Art. 93 della LL; che cioè compete la esenzione a tutti quelli ascritti, che avessero fratelli condannati a *pene criminali*, e che costoro la *stiano spiando*, dovendo fare altri *dodici anni*, a decorrere dal giorno in cui nello interesse dei di loro germani ascritti si *stabilisce il dritto all'assento*.

Avv. Avvertite, che questo motivo di esenzione, che per la legge organica, era ristretto ai soli condannati ai *lavori forzati*, la legge à voluto essere benigna ampliarlo a tutt' i condannati a *pene criminali*, avendo modificato la prece-

dente sua rigorosa disposizione; (1) e nel mentre esenta quello ascritto, che abbia il fratello condannato a pena criminale, per anni dodici da decorrere dal giorno dello assento, sempre nella considerazione della condizione della famiglia a cui con bontà mira, onde non rimanerla priva di un altro figlio, che forse ne può formare l'appoggio durante tale decorrimiento di tempo di condanna; pure gli anni dodici, non ripete che fossero di rigore, mentre non vuole che debbano essere *compiti*; così la linea primo del § 476 R.

Consequentemente, non possono godere del beneficio della esenzione, quegli ascritti che si trovassero di avere fratelli condannati in contumacia a pene criminali, e quindi non fossero detenuti nei luoghi di espiazione della pena loro inflitta, mentre in questo caso sono computati quali membri effettivi presenti in famiglia; sia qualunque la qualità e durata della pena che debbono scontare; § 477 R.

D. Fra i diversi motivi di sopra esposti e che danno

(1) Il N.º 4 dell'Art. 93 della LL., si esprime così:

N.º 4. *Quelli che condannati ai lavori forzati, siano detenuti nel luogo di pena, e vi debbono ancora rimanere per anni dodici decorrendi ec.*

Ora la modifica che à ricevuto detto numero in forza del Decreto dei 24 Agosto 1862 sta esclusivamente, che la frase ai *lavori forzati*, è stata sostituita dall'altra a *pene criminali*.

La ragione determinante poi a tale modificazione non lieve, la facciamo presente mercè la stessa parola dell' Autorevole Sig. Ministro della Guerra.

« Il disposto dal N.º 4 dell' Art. 93, che rifletteva i soli condannati ai lavori forzati, fu esteso a tutt' i condannati a pene criminali, giacchè prendendo per criterio della modificazione, non la qualità, ma la durata della pena, di leggieri si scorge che anco la pena della relegazione, o della reclusione, può estendersi in certi casi oltre a' 12 anni; così che non vi à motivo perchè l' una debba distinguersi dall'altra. (Vedi Atti del Senato Tornata dei 12 Agosto 1862. come sopra.)

il dritto alla esenzione dell'ascritto dal Servizio militare, non avete affatto parlato dei *ciechi, sordi-muti*, di quelli che sono di *mostruosa struttura*, degli *assolutamente inadatti a lavoro proficuo*, questi esseri infelici anno dritto alla esenzione personale, e la tramandano agli altri di loro famiglia?

R. Gl' infelici esseri descritti nella vostra domanda, non solo in fatto di leva la legge li riforma, precisamente perchè non floridi, rigogliosi e robusti, per come vi ho dimostrato che vuole i soldati, e debbano essere nella prima lezione; ma quando non li considera affatto come esistenti in famiglia.

È per verità l'Art. 93 si è con serietà occupato della condizione dei detti miseri, sia in rapporto alla di loro posizione sociale individua, che in quella dei loro consanguinei, o maggiori.

Per massima chiarezza trascriviamo dett'Art. 93.

Art. 93 Nello stabilire il dritto di un iscritto *alla esenzione*, debbono considerarsi come non esistenti in famiglia.

« 1.^o I membri di essa che sono *ciechi d'ambi gli occhi, sordo-muti; o cretini.*

» 2.^o *Quelli che per mostruosa struttura, o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza soccorso di altra persona, o di meccanismo;*

« 3.^o *Quelli che sono affetti da tali infermità perma-*

nenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendono assolutamente inabili a lavoro proficuo:

4.^o *Quelli che condannati ai lavori forzati sieno detenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrenti dall'epoca in cui si stabilisce il dritto dello iscritto alla esenzione.*

« La circostanza definita nel N^o 5, non è presa in considerazione dal Consiglio, se fino dal primo esame di cui all'art. 46, non è esibito al Commessario di leva, un ordinato di notorietà del Consiglio delegato, dal quale la medesima consti. »

Ora avendo noi parlato, nella precedente domanda del N.^o 4 del detto Art. 93, nel modo e sensi della modifica ricevuta.

Avendovi benanco dimostrato con i numeri sei e sette de'motivi di esenzione (2) del quando la legge s'interessa dei miseri che occupano i n.1, 2, e 3 del detto art. 93, relativamente ai loro consanguinei o maggiori.

Non restaci quindi a fare altro che dimostrarvi i speciali casi, che riflettono la di loro posizione sociale personale, e del come debbono fermarsi le considerazioni nel di loro interesse, secondo la idea certa è costante del legislatore, e ciò faremo con la guida della legge stessa, nella seguente;

Avv. Avvertite che, per *ciechi d'ambo gli occhi* intendonsi

(2) Vedi a pagina 27.

quelli che hanno il senso della vista perduto in modo assoluto e costante; § 470 R.

Che per *sordo muti* intendonsi quelli che fino dall'infanzia non hanno mai nè udito; ne profferito parola; § 471 R.

Che vero *cretino* ai sensi di legge è quello di niuno intendimento, scimmuito, e più sovente che abbia gozzo enorme; § 472 R.

Che per *inabili a reggersi da loro stessi in piedi senza l'altrui soccorso, o mediante meccanismo*; la legge ritiene paralitici, ai quali male serva l'una o l'altra, od ambo le estremità inferiori, i monchi d'una gamba ovvero piede; e tutti coloro che sofferenti altre infermità siano inabilitati a camminare a causa delle stesse in via *permanente e continua*; § 475 R.

Che per *impotenti a lavoro proficuo*, intendonsi quelli che costantemente sono inabilitati ad esercitarsi a qualsivoglia occupazione lucrativa, e che oltre al non essere buoni a nulla, sono di peso alle famiglie, che devono alimentarli, ed accorrere ai loro bisogni; § 474 R.

Che la legge ritiene parimenti come *non esistenti in famiglia*, perchè inabili al proficuo lavoro, gli affetti da *pellagra* nel secondo o terzo stadio del morbo, allorchè manifestasi nei segni o sintomi seguenti;

« Eritema in una od in più delle seguenti parti, cioè del
« dorso della mano, dall'antibraccio, della parte anteriore
« del torace, del dorso dei piedi e delle gambe, il quale
« eritema di colore rosso oscuro, e di lucentezza tutt'affatto
« propria, si accompagna con iscrepolature: od esulcerazioni,
« o croste nella pelle di dette parti: con dissesti
« gastro-enterici, specialmente con pertinace diarrea: con
« generale abbattimento di forze, con tal quale grado di
« ottusità dei sensi: con avviamento all'alienazione mentale,
« ed alla paralisi; § 190 app. 3. (1)

(1) L'Art. 93 della legge, per effetto del Decreto dei 24 agosto 1862, riceveva delle modifiche, per come di sopra è dimostrato.

Che pure costituisce l'*impotenza al lavoro proficuo*, nei sensi della legge, l'*ernia assolutamente incontenibile con qualunque siasi ben adatto cinto*, infermità conosciuta sotto il nome di sventramento, ma che altro non è, che la stessa ernia che abbia raggiunto un grado molto inoltrato; § 191 app. 3.

Avvertite da ultimo, che dovendosi dare luogo alla esenzione per alcuna delle circostanze considerate dal § 474 R. e §§ 190 e 191 App. 3 di sopra riportati; il Consiglio di leva prima di dare fuori la sua decisione di non esistenza in famiglia di un membro della stessa, per ragione d'impotenza al lavoro proficuo, in ogni caso dubbio dovrà sempre chiamare prima quest'ultimo alla sua presenza, onde essere così nella posizione di potersi formare un giusto ed esatto criterio sulla condizione fisica e morale del voluto *impotente al lavoro proficuo*; alinea secondo del § 192 App. 3.

Però nella Camera dei Deputati, in trattarsi la discussione per l'approvazione del progetto di modifica alla legge, intorno al N. 3 dell'Art. 93 dal Deputato Macchi proponevasi lo emendamento, perchè i *pellagrosi* si fossero compresi fra gl'infermi *permanenti ed insanabili*, l'emendamento di soverchio dibattuto, venne respinto da S. E. il Ministro della Guerra, e messo ai voti non approvato.

S. E. il Ministro della Guerra, così esternavasi nel respingere l'emendamento suddetto.

« Io respingo l'emendamento, per questa ragione semplicissima: o la *pellagra* è di natura da impedire il lavoro proficuo, o non è, nè bisogna dirlo, perchè l'individuo che ne è affetto sia considerato come non esistente in famiglia, e dia diritto all'esenzione ad un altro membro della famiglia; o non è questo grado, ed allora questa malattia dev'essere considerata come le altre e non può dare la esenzione. (Vedi Camera dei Deputati, prima tornata dei 9 Agosto 1862.)

Ma l'Eccellentissimo della Guerra, se nel parlamento respinse l'emendamento; ne tenne conto però, quando col § 190 della 3.ª App. dettava le norme a tenersi al riguardo di tale malattia dai Consigli di Leva: che anzi ne fece tesoro di questa circostanza, per determinare parimenti sulla impotenza al lavoro proficuo, motivata dall'*ernia assolutamente incontenibile con qualunque siasi ben adatto cinto*.

D. I figli adottivi, e quelli naturali hanno dritto ugualmente alle esenzioni tutte di che sopra diffusamente è parola?

R. In quanto ai *figli naturali*, costoro possono pretendere alla esenzione, nel solo caso che siano stati *legalmente riconosciuti*, purchè però non vi siano altri figli legittimi e naturali procreati dal comune loro padre; oltre questo solo caso, i *figli naturali*, *spurii*, e coloro tutti a cui applicasi l'Art. 172 del C. A. (1) non

(1) Trova confronto nell'art. 238 del Codice delle due Sicilie, che trascriviamo entrambi.

Codice Sardo.

Art. 172. « Sono esclusi da ogni beneficio di legittimazione

« 1.º I figli nati da persone di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona.

« 2.º I figli nati da persone fra le quali non può sussistere matrimonio per vincolo di parentela, o di affinità in linea retta in infinito, o per vincoli di parentela in linea trasversale fino al secondo grado di computazione civile; »

« 3. I figli nati da persone, delle quali anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata da ordini sacri, o da voto solenne di professione religiosa. »

Codice delle Due Sicilie.

Art. 238 « Questo riconoscimento non potrà avere luogo a favore dei figli nati da incesto, da adulterio, o da congiungimento di persone legate da voto solenne, o degli ordini sacri. »

N. B. Ove questo nostro lavoro, incontrasse e fosse per utilità ricercato dagli ascritti delle nuove Provincie Italiane, oltre quelle del Napoletano; in questo caso, come in tutti gli altri che ci farà mestieri nel corso dell'opera, riportare la trascrizione letterale degli Articoli dei Codici Sardo e Napoletano, nel rincontro dicevamo; gli ascritti del Lombardo, della Toscana; del Modenese. ec. ec. faranno confronto coi rispettivi Codici degli Articoli relativi a tali legislative disposizioni, e l'approprieranno ciò in fino a tanto che allo stesso modo del Codice Penale, uno parimenti sarà il Codice Civile per tutto lo Stato Italiano.

possono giammai pretendere, ovvero conseguire esenzione alcuna; Art. 91 della LL.

In ordine poi ai *figli adottivi* costoro hanno dritto alla esenzione, solo però nella di loro famiglia di origine; Art. 92 della LL.

Avv. Avvertite, che la legge non può essere inconsequente, e quindi avendo preso a norma che le esenzioni riflettono le sole famiglie, nella di loro condizione eccezionale fisica, e quasi diremmo materiale, d'essa non si arresta affatto a qualsivoglia altra considerazione, che per tutt'altra circostanza potesse verificarsi nella persona dello ascritto.

L'ascritto quindi, che non à giammai avuto famiglia di origine, come a dire i non procreati da legittimo matrimonio, o non legittimati a norma del C. A. (1) gli *abbandonati*, cioè *proietti* o *trovatelli*, e quindi *spurii*, *i nati d'incesto*, o *sacrileghi*; costoro non potevano, non avendo famiglia, pretendere ad esenzione alcuna; § 463 R.

Però la legge medesima non poteva non considerare la condizione di quel figlio, che supposto essere stato procreato da matrimonio, *contratto in buona fede*, questo più tardi venisse dichiarato invalido, ritenendolo nel rincontro come figlio *legittimo*, a norma dell'Art. 162 del C. A. (2) e non mai come *spurio*; e quindi lo ammette a godere di tut-

(1) Vedi nota precedente.

(2) Per maggior chiarezza poi, trascriviamo l'art. 162 del Codice A. così concepito;

« Art. 162 « I figli nati da matrimonio invalido debbono considerarsi legittimi, se ambo i coniugi, od uno di essi lo abbiano contratto in buona fede. »

Che corrisponde all'art. 192 Codice delle Due Sicilie, che così si esprime.

Art. 192 « Se non vi è la buona fede che per parte di uno dei coniugi il matrimonio non produce gli effetti civili, se non in favore del medesimo coniuge e dei figli nati dal matrimonio. »

te quelle esenzioni che potesse trovarsi in dritto, concorrendo nella sua famiglia di origine; §. 465 R.

Come parimenti ritiene mai sempre buono e valido, ed in qualunque tempo susseguia, l'atto di riconoscimento dei figli; purchè redatto nei modi e con le formalità tutte prescritte nell' art. 180 del detto C. A. (che corrisponde all' Art. 257 del Codice per le Due Sicilie) (1). e loro accorda dalla data dell' atto di riconoscimento, tutti quei dritti possano competergli per esenzioni od altro in fatto di leva; § 466 R.

Però riconosciuti che sono stati legalmente sia dal padre che dalla madre, o da entrambi i genitori, non possono godere di alcuna esenzione quando che vi esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre; § 467 R.

Avvertite in fine che il § 189 App. 3, così si esprime: « I figli naturali, sebbene legalmente riconosciuti dalla madre *celibe*, non sono in alcuna delle condizioni previste dalla legge per potere aspirare all' esenzione ».

Una sì fatta disposizione potrebbe sembrare strana nel Legislatore, quando non si fa mente alla frase *CELIBE*: ritornando noi sempre al principio informativo della legge nel fatto delle esenzioni; ed applicandolo al caso in disamina; osserviamo chiarissimo, che se la legge concede la esenzione a quei figli naturali riconosciuti dal padre, e dalla madre, o da tutti e due costoro, nei sensi del § 467 del R; intende che questo padre, o questa madre, ovvero

(1) Li trascriviamo.

Codice Sardo.

Art. 180 « Il riconoscimento di un figlio naturale si farà nell' atto di nascita, o con un atto autentico anteriore o posteriore alla nascita;

« Questo riconoscimento non potrà avere luogo a favore dei figli con templati nell' art. 172 (Vedilo riportato nella nota a pagina 46.

Codice Due Sicilie.

Art. 257 « Il riconoscimento di un figlio naturale si farà con un atto autentico, quando lo stesso figlio nell'atto di nascita, non sia già stato riconosciuto. »

questi due genitori fossero uniti da legittimo matrimonio, e che il loro figliuolo, frutto di un errore da essi commesso precedente lo sponsalizio, richiamati poi ai propri doveri dai sentimenti di umanità e di sangue, lo abbiano riconosciuto; venissero premiati della loro buona azione, senza guardare affatto se siano tutti e due a riconoscerlo, ovvero un solo di essi che fosse superstita all' altro.

Ma nella ipotesi presente, lo stato *celibe* della madre, importando che giammai è stata *maritata*, non può di certo pretendere alla esenzione del proprio figlio, quando che in lei non concorre affatto lo stato di vedova.

Relativamente poi ai figli *adottivi*, la legge saggiamente non li ammette a pretendere alla esenzione, se non per tutte quelle circostanze derivanti dalla loro famiglia di origine, cioè quella di loro legittima e naturale; § 468 R.

D. E se un ascritto che fosse orfano d' ambo i genitori si trovasse all' epoca della leva nella impossibilità di comprovare la sua legittimità, con esibire l'atto del seguito matrimonio fra i suoi genitori, ma che in pari tempo, possa fare risultare al Consiglio di leva di concorrere in lui gli estremi di cui all' Art. 160 del C. A. che corrisponde a quello 243 del Codice Due Sicilie (1) e

(1) Perchè poi si sappia la forza del detto articolo, lo trascriviamo.

Art. 160 « Il possesso di Stato si comprova mediante una sufficiente riunione di fatti, i quali indichino le relazioni di filiazione e di parentela fra un individuo e la famiglia a cui pretende appartenere.

« I principali fra questi fatti sono:

« Che l'individuo à sempre portato il cognome del padre cui pretende appartenere;

« Che il padre lo à trattato come suo figlio, ed à provveduto in questa qualità all' educazione, al mantenimento ed allo stabilimento di lui;

« Che è stato riconosciuto costantemente come tale nella società;

che aspiri alla esenzione; in questo caso come si regolerà il Consiglio suddetto?

R. Il Consiglio di Leva, semprequando riceve reclamo da un orfano che si trovasse all'epoca dello assento, nei modi e termini della identica condizione, che à formato la vostra domanda, manda l'orfano a provvedersi innanzi al Tribunale Civile competente, degli atti legali da attestare il matrimonio seguito fra gli autori dei suoi giorni; § 464 R.

Avv. Avvertite, che l'atto, o gli atti legali che all'orfano possano occorrere, e de' quali deve provvedersi a norma del § 464 R. per attestare il seguito matrimonio fra i suoi autori, è precisamente quello dal quale costare devono non solo tutti, o almeno la maggior parte dei fatti racchiusi nella sanzione dell'Art. 160, ma benanco tutti quelli altri ancora che menano ad evidentemente comprovare la legittimità dell'orfano portata all'approvazione del Magistrato Civile, nei modi di legge, e da formarne oggetto di apposita Sentenza.

Avvertite che i modi di legge in questo caso sarebbero quelli prescritti dal legislatore per la rettificazione degli atti dello Stato Civile.

D. Data la ipotesi che in una famiglia vi fossero dei *dementi*, dei *maniaci*, ovvero degli *assenti*, in questo caso costoro si debbono considerare quali *non esistenti in famiglia*?

« Che è stato riconosciuto in questa qualità dalla famiglia. »

E poichè letteralmente corrisponde all' Art. 243 del Codice delle Due Sicilie, così omettiamo dal ripeterlo.

R. Sì pur troppo, la legge considera come non esistenti in famiglia i *dementi*, i *maniaci* e gli *assenti*; e stabiliscono il dritto alla esenzione dell' iscritto; però cessando questi motivi prima che l'iscritto medesimo abbia compiuto l'anno trentesimo di sua età, cessa immediatamente l'effetto della ottenuta esenzione, ed è tenuto a marciare; Art. 94 della LL.

Avv. Avvertite innanzi tutto, che non ostante l'Art. 94 della LL. nel fare parola dei *dementi* e degli *assenti*, non abbia tenuto conto alcuno degli *imbecilli* « cioè dei deboli d'animo e d'intelletto » pure il § 479 del R. ne à preso ragione, ed à fermato il principio: che anco gl' *imbecilli* si debbono considerare come *non esistenti in famiglia*, quando sono in tale debolezza d'animo che loro riesca assolutamente vietato il lavoro proficuo.

Che, sia la *protratta demenza* e *mania*, sia l'*assenza continua*, quante volte motivassero l'esenzione dell' iscritto appartenente alla famiglia dell' assente, demente, o maniaco, dovrà essere accertata d'anno in anno dal Presidente del Consiglio di Leva col concorso dell' Ufficiale dell' arma dei Carabinieri Reali; § 481 R. e ciò precisamente la legge vuole, mentre se da una parte d' essa s' interessa della condizione della famiglia, nel cui seno sventura portasse di comprendersi un maniaco, un demente, un assente; non può però consentire, che a scopo di eluderla e carpirne la esenzione, col danno dei terzi, lo stato di demenza e quello di maniaco fossero simulati, e l'assenza ad arte.

Che avverandosi il caso si avessero notizie dell' assente, ovvero che il demente ed il maniaco risanassero; in questa ipotesi quegli iscritti, che per effetto della mania, demenza, od assenza dei loro germani vennero temporanea-

mente esentati, saranno chiamati a sottoporsi all' assento, se in quel frattempo vengono colpiti dalla designazione, e se la leva della quale fecero parte non abbia ancora ricevuto il discarico finale; diversamente saranno quai capilista rimandati alla futura leva, ai sensi dell' Art. 29 della LL. meno però che giustificassero avere compiuto l' anno trentesimo di loro età § 482 R.

Qui era di necessità porre un termine, alla presenza del quale arrestarsi da ogni ulteriore procedimento al riguardo dei germani iscritti, non assentati per effetto della demenza, mania, ed assenza dei loro germani, e da richiamarsi per sopraggiunta guarigione, o ritorno dell' assente.

Il dritto del governo quindi si prescrive con l' anno trentesimo compiuto di età dell' iscritto.

In fine avvertite che i casi di *demenza, mania, ed imbecillità*, quando sono a tale grado da non doversi considerare come esistenti in famiglia gl' individui della stessa che ne sono affetti; il Consiglio di leva può benissimo, prima di pronunziare la sua decisione, per ocularmente accertarsene, disporre che gli fossero presentati gli ammalati per demenza, mania, od imbecillità, a norma del disposto dal § 182 app. 3 secondo alinea.

CAPO III.

Continuano ancora i motivi di esenzione.

D. I militari che fanno parte della seconda categoria del contingente, procacciano ai loro fratelli il dritto alla esenzione?

R. I militari ascritti alla seconda categoria del contingente non porgono ai loro fratelli il dritto alla esen-

zione, finchè restano fermi in tale categoria, « che è precisamente la quota delle reclute od ascritti, che assentati restano nelle loro famiglie » ma essi medesimi sono provveduti di congedo assoluto, non appena i di loro fratelli sono definitivamente riconosciuti idonei al militare servizio sia al *corpo*, ovvero nel modo stabilito dal *regolamento*. Art. 93 della LL. (1) e § 484 R. primo alinea.

Avv. Avvertite che quante volte questo militare della seconda

(1) Tale è la modifica apportatasi dal D. dei 24 agosto 1862, all' Art. 93 della LL.

In fatti

L' Art. 93 già esistente secondo la legge 1834, era così concepito:

Art. 93. « Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il dritto alla esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia assentato. In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per applicazione dell' Art. 87. »

Ora la modifica sta in questo, che, cioè, alle ultime due parole del primo alinea *sia assentato*, si è sostituito ed aggiunto *sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio, o al corpo, o nel modo stabilito dal regolamento.* »

La ragione di un tale modificato, ce la dirà lo stesso sullodato Sig. Ministro della Guerra. Gli emendamenti recati all' Art. 93, tendono a fare sì che di due fratelli colpiti dall' obbligo di servizio, lo svincolo del primo debba avere luogo soltanto allora che sia definitivamente accertata l' idoneità del secondo al militare servizio, e ciò per evitare lo sconcio che entrambi ne venissero prosciolti, giacchè congedando uno per effetto del solo assento dell' altro, poteva facilmente accadere che questi venisse quindi al Corpo dichiarato inabile e licenziato, tutto che dal Consiglio di leva fosse stato riconosciuto idoneo ed assentato. (Vedi Atti del Senato. Tornata 12 Agosto 1862, come sopra).